

COPIA

DELIBERAZIONE n. 29



COMUNE DI LIGONCHIO
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ORDINARIA – Seduta di PRIMA Convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U.;

L'anno duemilaquattordici il giorno ventidue del mese di aprile alle ore 21.20, in LIGONCHIO, nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti norme regolamentari, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

	<u>Presenti</u> <u>Assenti</u>		<u>Presenti</u> <u>Assenti</u>
1 - PREGHEFFI GIORGIO - PRESIDENTE	Presente	8 - BARGIACCHI GIOVANNI	Presente
2 - TAVAROLI MARCO	Presente	9 - BACCI FAUSTA	Presente
3 - BACCI SIMONE	Presente	10-FRANCHI ILIO	Presente
4 - CAGNOLI LUCA	Presente	11-FRANCESCHINI BASILIDE	Presente
5 - REGIO STEFANO	Presente	12-CECCARDI GIOVANNI	Presente
6- BARBIERI FERNANDA	Presente	13-	
7 - RAFFAELLI UMBERTO	Presente		
		Totale Presenti	12
		Totale Assenti	0

Assiste il Segretario Comunale Sig. Ristauri Letizia il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il sig. PREGHEFFI GIORGIO

Il presidente, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Vengono designati a fungere da scrutatori i sigg. Consiglieri:

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U.;

Il Sindaco introduce il punto all'ordine del giorno, affermando che la penalizzazione che lo Stato applica ai fondi degli Enti locali, è tale che necessita di intervenire almeno sull'aliquota IMU delle cosiddette "secondo case", restando invariate le altre aliquote. Ciò anche per consentire un'aliquota TASI a zero. Quindi, dai conteggi svolti, occorre un aumento pari al 9.4 per mille di aliquota da applicare. Certo, se ci saranno entrate straordinarie che consentiranno una diminuzione di aliquota, si potrà operare in tal senso.

Interviene il consigliere BACCI FAUSTA per precisare che è una manovra che potrebbe essere compensata almeno in parte dalle aliquote TARI che si decideranno prossimamente in seno all'Unione dei Comuni delegata.

Anche il SINDACO conferma che l'Unione deve ancora finire di ragionare in tema di TARI e relative aliquote: si può anticipare il fatto che i cittadini certamente andranno a pagare di meno, fermo che la quota relativa ai 30 centesimi per ogni metro quadrato è cifra che quest'anno non grava sulla TARI ma è rappresentata dalla TASI (appunto, azzerata).

Rispetto a tutti i Comuni della Provincia, il Comune di Ligonchio è certamente fra quelli che ha le aliquote dei tributi comunali più basse, fermo che molti tributi non sono nemmeno istituiti.

Il Consigliere FRANCHI afferma essere fastidioso che tali aumenti gravino su quei cittadini che si ritrovano la "seconda casa" a Ligonchio pur essendo dovuti emigrare per trovare lavoro, in altre città. Sono persone che vengono a Ligonchio per un mese all'anno e arrivano a pagare moltissimo.

Il SINDACO ribadisce che l'Amministrazione comunale ha sempre attuato una politica di contenimento delle aliquote tributarie e si continua in tal senso. Non si è comunque applicato il massimo nemmeno con l'aumento IMU poiché l'aliquota non è la massima, come invece in molti altri Comuni del crinale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO:

- l'art. 52 del D Lgs 446/97 in materia di potestà regolamentare;
- il D. Lgs. 14.3.2011, n 23 artt. 8 e 9 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" istitutivo dell'Imposta Municipale Propria;
- l'art. 13 del D.L. 6.12.2011 n. 201 "Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria" con particolare riferimento alle parti che dispongono in materia di aliquote di riferimento, di riduzioni e detrazioni d'imposta;
- l'art. 4 DL n. 16/2012 conv. In L. 44 del 26 aprile 2012;
- l'art. 1 comma 380 della Legge n. 228 del 24/12/2012;

VISTE le modifiche introdotte dalla Legge n. 147 del 27/12/2013 articolo 1 commi dal 707 al 718;

RITENUTO necessario provvedere a deliberare le seguenti norme regolamentari ed aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2014, ritenendosi – in tal modo – conseguentemente revocato a tutti gli effetti di legge il relativo Regolamento, approvato con deliberazione n. 13 in data 24/05/2012;

PRECISATO, altresì, che i profili giuridici disciplinanti le diverse fattispecie, sono individuati e fissati *infra*, al punto “Disposizioni regolamentari” e per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle previsioni normative generali; :

PROSPETTO ALIQUOTE 2014

<p><u>0,48 per cento</u></p>	<p><u>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE .</u></p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L’aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.</p> <p>Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>
<p><u>Esenzioni</u></p>	<p><u>ABITAZIONI PRINCIPALI</u></p> <p>Sono esenti dall’imposta le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall’A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze. Si intende per effettiva abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.</p> <p><u>ANZIANI E DISABILI</u></p> <p>E’ considerata equiparata ad abitazione principale l’unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</p> <p><u>CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO</u></p> <p>E’ considerata equiparata ad abitazione principale l’unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che la stessa non risulti locata.</p> <p><u>CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE</u></p> <p>Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione</p>

	<p>legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.</p> <p>FORZE DI POLIZIA</p> <p>E' esente un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p> <p><u>COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA</u></p> <p>Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze.</p> <p>ALLOGGI SOCIALI (decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008) e relative pertinenze.</p>
<p><u>0,48 per cento</u></p>	<p><u>ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI</u></p> <p>Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. A questi alloggi si detraggono € <u>200,00</u> rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.</p>
<p><u>0,76 per cento</u></p>	<p><u>ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI</u></p> <p>Si applica agli immobili di tipologia abitativa da A/1 ad A/9 e relative pertinenze, concessi in comodato gratuito a parenti maggiorenni entro il primo grado, a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente e che vi abbia la propria residenza anagrafica.</p> <p>Ai fini della individuazione corretta della fattispecie "comodato gratuito" si intende che il comodato gratuito è condizione essenziale affinché il comodatario possa utilizzare l'immobile, pertanto sono esclusi tutti i casi in cui il comodatario abbia una percentuale di proprietà, usufrutto o altro diritto reale sull'immobile stesso.</p> <p><u>La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere autocertificata, a pena di decadenza dal beneficio, da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando apposito modulo predisposto dall'ufficio entro il 31 dicembre 2014, fatte salve le autocertificazioni presentate negli anni precedenti.</u></p>
<p>ESENTI</p>	<p><u>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA</u></p> <p><u>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA</u></p> <p>Sono esenti fino a che permane la destinazione di "Bene merce" e purché non siano, in</p>

	<p>ogni caso, locati.</p> <p><u>Sono esenti, inoltre, tutte le altre fattispecie previste dalle normative vigenti</u></p>
<u>0,94 per cento</u>	<p><u>ALIQUOTA ORDINARIA PER:</u></p> <p><u>ALTRI IMMOBILI ABITATIVI</u></p> <p>Si applica a tutte le tipologie abitative non comprese in quelle precedenti, pertanto si applica a tutte le abitazioni da A/1 ad A/9 affittate con regolare contratto registrato, quelle che rimangono vuote e quelle a disposizione del proprietario. L'aliquota si applica anche alle categorie di immobili con tipologia catastale C/2, C/6 e C/7 che non siano riconosciute pertinenze delle abitazioni principale.</p> <p>ALTRI IMMOBILI</p> <p>La presente aliquota si applica alle seguenti tipologie catastali:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● <i>A/10 Uffici e studi privati</i> ● Immobili di categoria B
<u>0,76 per cento</u>	<p><u>ALIQUOTA ALTRI IMMOBILI</u></p> <p>L'aliquota agevolata si applica alle seguenti categorie catastali:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● C/1 (negozi e botteghe) ● C/3 Laboratori per arti e mestieri ● C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi ● D/1 Opifici ● D/2 Alberghi e pensioni ● D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili ● D/4 Case di cura ed ospedali ● D/5 Istituti di credito, cambio ed assicurazione ● D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi ● D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività industriale ● D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività commerciale.
<u>0,90 per cento</u>	<p><u>AREE EDIFICABILI</u></p>

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI

AREE FABBRICABILI

La base imponibile IMU delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio come previsto dall'art. 5 comma 5 del Dlgs 504/92. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.

Resta ferma l'attività di controllo e accertamento dell'Ente secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

DISCIPLINA DEGLI IMMOBILI INAGIBILI E/O INABITABILI E DI FATTO NON UTILIZZATI

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni, con obbligo di presentazione della relativa dichiarazione IMP da parte del soggetto passivo.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale.
3. Si considerano tuttavia inagibili o inabitabili, sempreché non utilizzati, gli immobili sottoposti ad intervento di manutenzione straordinaria, regolarmente autorizzato dagli uffici competenti del Comune, per il periodo che va dalla data di inizio lavori alla data di ultimazione degli stessi ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato. Nel caso, dovrà essere presentata la dichiarazione IMP relativa all'anno in cui si applica la riduzione.
4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome ed anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili,
 - a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, su richiesta dettagliata del proprietario soggetto passivo, che identifichi catastalmente il fabbricato, l'anno o il periodo storico di costruzione e la relativa descrizione dello stato architettonico con immagini a corredo; le spese sono a carico del proprietario del fabbricato, come disciplinato con Delibera di G.C. n. 35 in data 14/06/2012;
 - b) da parte del proprietario soggetto passivo con dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445, compilando e consegnando apposito modulo predisposto dall'ufficio. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, per mezzo dell'ufficio tecnico comunale o con incarico affidato a professionista esterno.
5. La riduzione prevista al comma 1 ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale o da altra autorità o ufficio abilitato, lo stato di inabitabilità o di inagibilità ovvero dalla data in cui la dichiarazione sostitutiva viene resa dal contribuente e presentata all'Ufficio Tributario.

VISTO i pareri favorevoli sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

- di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del servizio interessato
- di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori;

Con la seguente votazione espressa dai consiglieri presenti: 7 voti favorevoli e 5 astenuti (Franchi, Bacci Simone, Tavaroli, Ceccardi, Franceschini).

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** le norme regolamentari sopra riportate in parte “Disposizioni regolamentari”; che devesi intendere conseguentemente revocato a tutti gli effetti di legge, il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria“, approvato con deliberazione n. 13 in data 24/05/2012 poiché integralmente sostituito dalle predette disposizioni, fermo che per quanto non disciplinato, si fa riferimento a quanto previsto normativamente, in termini generali;
2. **DI DARE MANDATO** al responsabile dell’IMU per gli adempimenti connessi e conseguenti al presente atto, compresa la trasmissione telematica della stessa sul Portale MEF-Dipartimento delle Finanze.
3. **DI DICHIARARE**, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000;

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

- **UFFICIO PROPONENTE:** **AMMINISTRATIVO**
- **UFFICIO INTERESSATO:** **AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U.;

**AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1°, D.LGS. N. 267/2000, I
SOTTOSCRITTI ESPRIMONO I SEGUENTI PARERI:**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO, per quanto riguarda la regolarità **TECNICA**, esprime parere:

FAVOREVOLE

F.to Dr.ssa Letizia Ristauri

Data 22/04/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per quanto riguarda la regolarità **CONTABILE** esprime parere:

FAVOREVOLE

F.to Rag. Laura Paoli

Data 22/04/2014

Il presente verbale viene letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to PREGHEFFI
GIORGIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Ristauri Letizia

COPIA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
che si rilascia in carta libera, uso amm.vo.



Ligonchio, li **05/05/2014**

per il SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Pedrini Daniela)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(ex art. 134, comma 3°, D.Lgs. n. 267/2000)

Certifico, io Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che **COPIA** del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio ON LINE sul sito web istituzionale del comune il :

_____ **05/05/2014** _____, ove rimarrà esposta per 15 GIORNI consecutivi.

Ligonchio, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ristauri Letizia

CERTIFICATO ESECUTIVITA'

(ex artt. 124, c. 1 e 134, c. 3°, DLgs. n. 267/2000)

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio ON LINE, sul sito web istituzionale del Comune per 15 gg. ed è divenuta esecutiva per il decorso termine di **10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione.**

Ligonchio, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ristauri Letizia

CERTIFICATO ESECUTIVITA'

(ex art. 134, comma 4°, DLgs. n. 267/2000)

E' divenuta esecutiva dall'adozione, essendo stata dichiarata **immediatamente eseguibile.**

Ligonchio, li _____ **05/05/2014** _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ristauri Letizia
